



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 426 DEL 2 maggio 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 28-29 aprile 2001 – Undicesima giornata ritorno

Atalanta-Bologna 2-2
Bari-Perugia 3-4
Brescia-Internazionale 1-0
Fiorentina-Udinese 2-1
Juventus-Lecce 1-1
Milan-Verona 1-0
Reggina-Napoli 3-1
Roma-Lazio 2-2
Vicenza-Parma 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 30 aprile e 2 maggio 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 85

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 28-29 aprile 2001 – Undicesima giornata ritorno

Gara Soc. Roma – Soc. Lazio del 29 aprile 2001

Il Giudice Sportivo

visti i rapporti dell'Arbitro, di un Assistente e del Quarto Ufficiale;

rilevato, quanto alla Soc. Lazio, che:

suoi sostenitori collocati in una curva esponevano, al 3° del secondo tempo, uno striscione chiaramente rivolto alla Società ed ai sostenitori avversari, contenente le parole "squadra de negri curva de ebrei". Lo striscione rimaneva esposto per una trentina circa di secondi.

Inoltre, sempre sostenitori collocati in quella curva formavano per tutta la durata della gara, utilizzando indumenti e cappellini di uno stesso colore, una frase volgarmente ingiuriosa nei confronti della Società avversaria.

Rilevato, quanto alla Soc. Roma, che:

suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, lanciavano una ventina di bottigliette in plastica, alcune piene d'acqua, verso un calciatore avversario intento a battere un calcio d'angolo, senza colpire nessuno. Dal medesimo settore veniva lanciata, al 47° del primo tempo, una bottiglietta in plastica solo parzialmente piena d'acqua che colpiva sulla schiena un calciatore della Roma, intento a rimettere il pallone in giuoco.

Osserva:

l'esposizione dello striscione da parte dei sostenitori della Soc. Lazio integra la fattispecie dell'art. 6 bis, comma 2 C.G.S., essendo del tutto evidente, senza necessità di ulteriore motivazione al riguardo, il suo significato in termini di discriminazione razziale, resa palese da un duplice riferimento, di carattere etnico e religioso.

Ne consegue la sanzione prevista dal 5° comma, terza proposizione del citato articolo, squalifica del campo ed ammenda, ricorrendo entrambi i presupposti per la sua applicazione (peraltro previsti dalla norma anche solo in via alternativa).

In primo luogo, l'esposizione dello striscione riveste un carattere di specifica gravità per il suo contenuto evocativo di forme tanto odiose di discriminazione razziale.

In secondo luogo, la Soc. Lazio è già stata punita, a titolo di responsabilità oggettiva, per un comportamento della stessa specie tenuto dai suoi sostenitori, in epoca successiva all'emanazione della nuova disciplina dell'art. 6 bis C.G.S. Conseguentemente la Soc. Lazio si trova al riguardo in una situazione di recidiva specifica (vedi C.U. n. 415 del 19 aprile 2001).

Per tale condotta si deve quindi irrogare la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva e una ammenda che, in relazione all'entità del fatto ed alla recidiva specifica, si ritiene equo fissare nella misura di lire 40.000.000.

A tale sanzione occorre aggiungere un'ulteriore ammenda di lire 20.000.000 per la scritta volgarmente offensiva nei confronti della Società avversaria, formata dai tifosi della Soc. Lazio per tutto il corso della gara, utilizzando uno schema evidentemente studiato da tempo e preorganizzato.

Quanto alla Soc. Roma si ritiene adeguata, in relazione alle caratteristiche dei lanci (numero delle bottigliette; un calciatore colpito) effettuati in due occasioni, un'ammenda di lire 20.000.000, tenuto altresì conto della recidiva specifica reiterata.

P.Q.M.

delibera di infliggere:

- alla Società Lazio la squalifica del campo **per una giornata effettiva di gara con ammenda di lire 60.000.000;**
- alla Società Roma **l'ammenda di lire 20.000.000;**

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori effettuato, al 1° del secondo tempo, un nutrito lancio di fumogeni, alcuni dei quali erano trattenuti dalla rete di recinzione, ed uno cadeva sul terreno così costringendo l'Arbitro ad interrompere il giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato verso un Assistente alcune monete e due accendini; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **UDINESE** per ritardato inizio della gara di due minuti a causa della tardiva presentazione in campo della squadra; per analogo ritardo nell'inizio del secondo tempo, nuovamente a causa della ritardata presentazione della squadra.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

MADSEN Michael (Bari): perchè, al 35° del secondo tempo, dopo essersi avvicinato ad un Assistente con atteggiamento intimidatorio, gli urlava parole ingiuriose ed irrispettose; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALDINI Francesco (Napoli): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAMEDE Jose' (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo; sanzione così determinata in considerazione del fatto che l'applicazione disciplinare di tre ammonizioni avrebbe in concreto determinato per il calciatore, già giunto alla ottava sanzione, la squalifica per una giornata di gara con un carico residuo di undici ammonizioni, e quindi l'inflizione di una pena superiore a quella conseguente ad un illecito disciplinare considerato dal C.G.S. più grave (espulsione per doppia ammonizione per infrazioni della stessa indole) di quello commesso dal tesserato medesimo (squalifica diretta con un carico residuo di otto ammonizioni).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMEYDA Matias (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

BREVI Ezio (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

COLONNELLO Gianluca (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CONTICCHIO Alessandro (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FERRON Fabrizio (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FIRMANI Fabio (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GONNELLA Natale (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

QUIROGA Facundo (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

THURAM Liliam (Parma); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan).

SECONDA SANZIONE

PINEDA Mauricio Hector (Napoli).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DODICESIMA SANZIONE)

PETRUZZI Fabio (Brescia).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

ALBERTO Valentin (Udinese).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BLASI Manuele (Perugia)

CIRILLO Bruno (Internazionale)

FARINOS Javier (Internazionale)

IULIANO Mark (Juventus).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

SAMUEL Walter Adrian (Roma).

SESTA SANZIONE

REPKA Tomas (Fiorentina)
STOVINI Lorenzo (Reggina)
TUDOR Igor (Juventus)
ZEBINA Jonathan (Roma).

QUINTA SANZIONE

HUSAIN Claudio Daniel (Napoli)
INNOCENTI Duccio (Bari)
TOTTI Francesco (Roma).

SECONDA SANZIONE

BERTOTTO Valerio (Udinese)
LA FORTEZZA Antonio (Bari)
PANCARO Giuseppe (Lazio)
SIBILANO Lorenzo (Bari).

PRIMA SANZIONE

CASTROMAN Lucas (Lazio).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000

HUBNER Dario (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Sesta sanzione) .

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BACHINI Jonathan (Brescia).

PRIMA SANZIONE

CRESPO Hernan Jorge (Lazio).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DOMENICHINI Marco (Udinese): perchè, al 32° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro, in segno di protesta, frasi irraguardose.

d) **MEDICI**

SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 7 MAGGIO 2001

PALAIA Giuseppe (Lecce): perchè, al 48° del secondo tempo, già richiamato più volte dal Quarto Ufficiale ad un comportamento più disciplinato, reagiva con frasi irrispettose e con plateali gesti di stizza; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 12 maggio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro